

**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** DIRITTI COLLETTIVI

## DETERMINAZIONE

N. A09905 del 03/10/2012

Proposta n. 19454 del 21/09/2012

**Oggetto:**

USI CIVICI - Comune di San Cesareo - Legittimazione dell'occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore della ditta STIRPE PASQUALINA, con contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.

**Proponente:**

Estensore	CORTELLA CLAUDIO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	F. BURGO BASILIO	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di San Cesareo - Legittimazione dell'occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore della ditta STIRPE PASQUALINA, con contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Diritti Collettivi;

VISTA la L.R. 18.02.2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 9 e 10 della L.16.06.27, n. 1766;

VISTO il R.D. 26.02.28, n.332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

VISTA la Circolare n° 2/T del 26/02/2004 e la successiva Risoluzione n° 1/2006 – Prot. n° 18288, dell'Agenzia del Territorio;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A06551 del 26/06/2012 concernente: “Delega ex art. 166 del R.R. n. 1/2002 al Direttore Regionale Agricoltura del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio”;

DATO ATTO che:

- in data 28/09/2011, prot. n° 419535, è stato depositato, a firma del perito demaniale Geom. Francesco Spagnoli, un progetto di legittimazione dell'occupazione abusiva esistente su terreni di demanio collettivo appartenenti al Comune di San Cesareo, in favore della ditta Stirpe Pasqualina;
- In data 20/12/2011 con nota prot. n. 540850 il predetto progetto è stato inviato dalla Direzione Regionale Agricoltura all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928, n. 332;

VISTA la nota del Comune di San Cesareo n. 11529 del 05/07/12, pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura in data 11/07/2012 con prot. n° 305364/10/19 con la quale l'Ente ha trasmesso;

- copia della proposta di legittimazione;
- la certificazione dell'avvenuto deposito degli atti istruttori presso la segreteria comunale dal 29/12/2011 al 28/01/2012;
- la copia dell'avviso di deposito, a firma del Sindaco del Comune di San Cesareo;
- le dichiarazioni attestanti che nei termini previsti, avverso il progetto di legittimazione, non sono state presentate opposizioni;
- Copia della ricevuta di avvenuto pagamento del Capitale di Affrancazione così come stabilito nella perizia del perito demaniale Geom. Francesco Spagnoli;

PRESO ATTO che dai richiamati elaborati progettuali risulta che:

- a)** L'occupazione dei terreni risale ad oltre un decennio;
- b)** Sui terreni sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
- c)** L'occupazioni non interrompe la continuità del demanio;
- d)** Secondo il Piano Regolatore Generale del Comune di San Cesareo, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 54 del 13/12/2002, i terreni ricadono in “zona E agricola – Sottozona E2”;

e) La ditta in oggetto non ha mai provveduto al pagamento dei canoni annui e pertanto la Direzione Regionale Agricoltura ha provveduto d'ufficio ad aumentare il Capitale di Affrancazione di 10 annualità di interessi come stabilito dall'art. 10 della Legge n° 1766 del 16/06/1927;

CONSIDERATO che, di conseguenza, sussistono tutte le condizioni per concedere la legittimazione con la contestuale affrancazione del corrispondente canone annuo di natura enfiteutica;

RITENUTO che le spese istruttorie e quelle inerenti e consequenziali, nessuna esclusa o eccettuata, vanno a carico degli occupatori;

#### DETERMINA

di legittimare l'occupazione abusiva di terreni di demanio civico appartenenti al Comune di San Cesareo, siti nel territorio comunale, di cui al progetto redatto dal perito demaniale Geom. Vincenzo Spagnoli, a favore della ditta di seguito individuata:

Ditta	Dati Catastali		Sup. Ha	Canone annuo €	Capitale di Affrancazione €
	Fg	Par.lla			
Stirpe Pasqualina, n. a Pofi il 08/09/1935 c.f. STR PQL 35P48 G749B	75	54	0.11.40	301,29	6.025,80
		131	0.49.20		
	TOTALE		0.50.60	301,29	6.025,80

mediante imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica di € 301,29 (trecentouno/29), comprensivo delle 10 annualità di interessi come stabilito dall'art. 10 della Legge n° 1766 del 16/06/1927 che viene contestualmente affrancato, ai sensi dell'art. 33 del R.D. 26/02/1928 n. 332, a favore della ditta medesima, tramite l'avvenuto pagamento, a favore del Comune di San Cesareo, del corrispondente capitale di affrancazione di €6.025,80 (seimilaventicinque/80).

Conseguentemente viene legittimato il possesso di una porzione di terreno di demanio civico del Comune di San Cesareo per una superficie complessiva di Ha 0.50.60 ed il terreno oggetto della presente legittimazione diventa di natura allodiale, libero da qualsiasi diritto di uso civico e livello.

Il Capitale di Affrancazione, versato dalla ditta, dovrà essere investito in titoli di debito pubblico, intestati al Comune di San Cesareo e vincolati a favore della Regione Lazio per essere destinati, previa autorizzazione della stessa, ad opere permanenti di interesse generale di quella popolazione e l'Ente dovrà dare comunicazione alla Direzione Regionale Agricoltura dell'avvenuto investimento.

Il presente atto è adottato nell'interesse della ditta richiedente e del Comune di San Cesareo quale soggetto titolare dei diritti civici, il quale dovrà, conseguentemente, procedere alla registrazione e trascrizione nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa in materia, rispondendone in solido con la ditta medesima per gli aspetti fiscali e tributari.

Per effetto dell'art. 2 della legge 1.12.1981, n. 692, il presente provvedimento è esente da tasse di bollo, di registro e di altre imposte.

Le spese istruttorie e peritali vanno ripartite e poste a carico dell'occupatrice.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul quale la presente determinazione verrà pubblicata.

Il Direttore  
Roberto Ottaviani

